

CITTA' DI LEGNAGO

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ____ del ____

Regolamento di Polizia Mortuaria

CAPO I

DICHIARAZIONI DI MORTE

articolo 1

Le dichiarazioni e gli avvisi di morte devono essere resi all'Ufficiale dello Stato Civile dai familiari del defunto o da chi per essi secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 396 del 3 novembre 2000.

articolo 2

1. A norma dell'art. 103 lett.a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, i Medici debbono, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte deve essere fatta dal Medico necroscopo.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte incombe anche sui medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

5. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica e distribuita dall'Ufficio di Stato Civile.

6. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

7. A cura del Servizio Igiene pubblica dell'ULSS deve essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

articolo 3

Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

articolo 4

L'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 396 del 3 novembre 2000, deve accertarsi della morte di cui ha ricevuto dichiarazione od avviso per il tramite di un Medico necroscopo o di altro Sanitario delegato.

articolo 5

1. Le funzioni di Medico necroscopo sono esercitate dal Medico nominato dall'U.L.S.S.

2. Nel Presidio Ospedaliero di Legnago la funzione di Medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da altro Medico da lui delegato.

3. I Medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ULSS che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 365 del Codice Penale.

4. I Medici necroscopi hanno il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato secondo quanto disposto dal Regolamento dello Stato Civile;

5. L'accertamento del decesso deve essere effettuato dal medico necroscopo dopo almeno 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti nei successivi articoli 9, 10 e 11 e, comunque, non dopo le trenta ore.

articolo 6

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne darà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale.

2. Salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

articolo 7

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma delle disposizioni previste dal Regolamento dello Stato Civile, D.P.R. 396/2000, dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere o di ossa umane contemplate dall'art. 6.

articolo 8

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del Regolamento di Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Riguardo la sepoltura dei prodotti del concepimento valgono le regole previste dalla Legge Regionale n. 18/2010, articolo 25 e s.m.i.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

articolo 9

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi o conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

articolo 10

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

articolo 11

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del

Medico Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

articolo 12

1. Durante il periodo di osservazione il corpo, anche se affidato in custodia alle persone di famiglia ed ai conviventi, deve essere comunque posto in condizioni tali da non impedire eventuali manifestazioni di vita.

2. Per i corpi delle persone decedute a causa di malattia infettiva-diffusiva si dovranno adottare tutte le misure cautelative prescritte dal Medico Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS.

CAPO III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

articolo 13

1. In ogni Cimitero è disponibile un apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme delle persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. in alternativa può essere stipulata apposita convenzione con le celle mortuarie dell'ospedale locale quale deposito di osservazione ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

articolo 14

Nei depositi di osservazione le salme sono deposte su appositi letti o tavole e potranno essere vegliate dai parenti o da persone autorizzate. Dovrà, comunque, essere assicurata la sorveglianza da parte del custode ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

articolo 15

1. Trascorso il periodo di osservazione, secondo le prescrizioni del Medico Necroscopo, il cadavere può venire deposto nella cassa.

2. Ogni cadavere, all'atto della deposizione nella cassa, deve essere vestito o almeno avvolto in un lenzuolo.

3. Nel caso di cadaveri che presentino il pericolo di una rapida putrefazione, deve porsi sul fondo della cassa uno strato di segatura, mista a disinfettante.

4. Quando la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva fra quelle comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui era rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

articolo 16

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

articolo 17

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non bio-degradabile.

2. L'impiego di materiale bio-degradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

3. Lo spessore delle tavole delle casse di legno non deve essere inferiore a centimetri 2 per le inumazioni nel Comune e di cm. 2.5 per le inumazioni e le cremazioni se il trasporto è fuori del territorio del Comune.

4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurate con buon mastice.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'uso di materiale non bio-degradabile nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

articolo 18

1. Ogni cadavere destinato alla tumulazione deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno forte e l'altra di metallo.

2. La cassa metallica, sia che racchiuda quella di legno o che da questa sia racchiusa, deve essere saldata a fuoco e fra le due casse, sul fondo, deve essere interposto uno strato di segatura di legno o di torba polverizzata o di altro materiale assorbente sempre bio-degradabile riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese a tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0.660 se è di zinco, a mm. 1,5 se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

5. E' vietato applicare alle casse valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

6. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 2,5.

7. *Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.*

8. *Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.*

9. *Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.*

10. *Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte fra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Il fondo sarà, inoltre, assicurato con buon mastice.*

11. *La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2, distanti l'una dall'altra non più di cm. 50, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.*

12. *E' superflua la cerchiatura:*

1) *qualora alla cassa metallica sia applicata, ai sensi dell'art.77, terzo comma, del DPR 285/1990, una valvola o altro dispositivo atti a fissare o neutralizzare i gas;*

2) *se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.*

13. *Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.*

articolo 19

1. *Su ogni feretro, prima dell'inumazione o della tumulazione, deve essere applicata, a cura degli interessati, una targa di piombo recante il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, impressi a martello.*

2. *Prima della chiusura del feretro è in facoltà dei familiari del defunto di introdurre una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti od opportune.*

CAPO V

CONSEGNA DEI CADAVERI AI CIMITERI

articolo 20

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

articolo 21

1. Il personale incaricato presso il cimitero, , per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 285/1990; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome e paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del citato DPR, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati riposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

articolo 22

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine d'anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

articolo 23

1. La camera mortuaria di ogni cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri dopo trascorso il periodo di osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.

2. Detta camera deve presentare le caratteristiche e possedere i requisiti di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO VI

TRASPORTO DI CADAVERI

articolo 24

1. Il trasporto delle salme potrà essere effettuato solo previo il disbrigo pratiche presso l'ufficio preposto al Servizio di Stato Civile che si conclude con il rilascio della necessaria autorizzazione;;

2. Il trasporto di resti ossei e ceneri può essere effettuato da chiunque, previo rilascio di autorizzazione.

3. Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali.

articolo 25

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

articolo 26

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di una soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

articolo 27

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue in carro chiuso.

articolo 28

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti in lamiera metallica o di altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS, il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

2. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

articolo 29

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione.

2. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS.

articolo 30

1. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti sono determinati dal Sindaco, tenendo conto dei desideri dei richiedenti.

2. Di norma il trasporto dovrà essere eseguito:

a) nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre:

al mattino: fra le ore 8.30 e le ore 12.00;

al pomeriggio: fra le ore 13.30 e le ore 16.30;

b) nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre:

al mattino: fra le ore 8.30 e le ore 12.00;

al pomeriggio: fra le ore 15.00 e le ore 18.00;

- c) nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto:
al mattino: fra le ore 8.00 e le ore 10.30;
al pomeriggio: fra le ore 15.30 e le ore 18.00.

3. Nel fissare l'orario d'inizio del trasporto, dovrà essere tenuta presente la probabile durata del servizio, affinché questo possa essere ultimato entro il termine finale di ciascuno dei periodi sopra indicati.

4. Quando concorrano giustificati motivi, il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS, può consentire, caso per caso, che sia fissato per il trasporto un orario diverso da quello normale.

articolo 31

L'incaricato del trasporto di un cadavere, in possesso congiuntamente dell'autorizzazione di commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del TU delle leggi di PS, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

articolo 32

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto deve essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

articolo 33

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione di cui al precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto in una duplice cassa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 16.

2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal primo comma.

articolo 34

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco, o suo incaricato, del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 33.

articolo 35

1. I trasporti di salme da o per uno dei Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con RD 1 luglio 1937, n. 1379, sono

soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal Prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, il Prefetto e l'autorità consolare agiscono nella qualità di autorità delegate dal Ministero della Sanità.

3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con RD 16 giugno 1938, n. 1055.

articolo 36

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana domanda corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 39;

b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli Affari Esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

articolo 37

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere la domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

a) nulla-osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 39;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere.

2. Il Prefetto, ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l'autorizzazione informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

articolo 38

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, conformi alle prescrizioni del precedente art. 19.

2. Per il trasporto da un Comune ad altro Comune, che disti non più di 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 34 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

articolo 39

1. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

2. L'autorizzazione con le stesse modalità è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metalli, applicabili comunque alla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

articolo 40

1. Per il trasporto di cui all'art. 39, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

articolo 41

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco, o suo incaricato, del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

articolo 42

Per il trasporto entro il territorio comunale o da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

articolo 43

Il Direttore dell'Istituto Universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

articolo 44

1. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane ed i resti assimilabili debbono, in ogni caso, essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.

3. *Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero,, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e la data in cui sono stati rinvenuti.*

articolo 45

1. *Il carro adibito al trasporto funebre deve trovarsi presso l'abitazione del defunto o presso il deposito di osservazione almeno 15 minuti prima dell'ora dell'inizio del trasporto.*

2. *Qualora, per qualsiasi ragione, il carro funebre non possa giungere in prossimità dell'abitazione o del deposito di osservazione, esso verrà fermato nel luogo accessibile più vicino. Il feretro sarà trasportato a braccia o con apposito carrello, a cura dell'impresa che esegue il servizio funebre, fino al luogo dove si trova il carro predetto.*

articolo 46

1. *L'itinerario di ogni trasporto funebre verrà stabilito dall'Ufficio di Stato Civile, procurando che esso segua il percorso più breve dal luogo di partenza alla Chiesa prescelta per le esequie e da questa al cimitero, tenendo conto, altresì, delle condizioni del traffico, delle esigenze connesse alle funzioni religiose e della tradizione.*

2. *In casi eccezionali il Sindaco può autorizzare il passaggio del corteo per il centro della città anche se ciò non rientri nell'itinerario fissato a norma del comma precedente.*

articolo 47

Ove, avuto riguardo della personalità del defunto, il trasporto del feretro venisse effettuato a spalle, il carro funebre dovrà essere ugualmente richiesto e seguire il feretro.

articolo 48

Nei tratti di percorso tra il luogo del trasporto ed il cimitero comunale competente per zona, il carro funebre può procedere a passo d'uomo o a velocità superiore, secondo le richieste degli interessati.

articolo 49

I cortei funebri, salvo quanto disposto dall'art. 48 e salvo deroghe permesse dal Sindaco, non debbono far soste in una strada nè possono essere interrotti da persone mediante veicoli o con altre artificiose interposizioni.

articolo 50

Nei casi di morte accidentale o violenta per il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'abitazione del defunto, dopo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, il trasporto sarà effettuato mediante idonee casse secondo la normativa vigente.

CAPO VII

RISCONTRO DIAGNOSTICO

articolo 51

1. *Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale, o a un deposito di osservazione o a un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli Ospedali Civili e Militari, nelle Cliniche Universitarie e negli Istituti di cura privati quando i rispettivi Direttori, Primari o Medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.*

2. *Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del Medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.*

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del Primario o del Medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle Cliniche Universitarie o negli Ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

3. *Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.*

articolo 52

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 9, 69 e 74 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

articolo 53

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal Direttore Sanitario dell'Ospedale e della Casa di Cura comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS della scheda di morte contemplata dall'art.1 del più volte citato DPR 285/1990. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VIII

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

articolo 54

1. *La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 8, 9 e 10.*

2. *Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.*

articolo 55

1. I Direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri a loro consegnati a norma dell'art. 57 indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, che vengano rilasciati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca, devono essere, di volta in volta, autorizzati dall'Autorità Sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

articolo 56

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 57, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

articolo 57

1. Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto Universitario di ossa deposte nell'ossario comune del Cimitero.

2. Le ossa elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai Cimiteri.

3. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO IX

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

articolo 58

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuato secondo le modalità della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994.

CAPO X

DEI CIMITERI ISTITUITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE

articolo 59

Nel territorio del Comune sono istituiti i seguenti Cimiteri:

- 1) Cimitero URBANO*
- 2) Cimitero di VIGO-VANGADIZZA*
- 3) Cimitero di SAN VITO*
- 4) Cimitero di CANOVE.*

articolo 60

La costruzione di nuovi Cimiteri e l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti dovranno essere disposte secondo le norme contenute nel Capo 10 e 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, i cui articoli si intendono qui integralmente riportati.

CAPO XI

POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI CIMITERI

articolo 61

1. Nei Cimiteri del Comune devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;*
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri Comunali o aventi nel medesimo cimitero altre salme legate ad essi da rapporti di parentela o affinità;*
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 8 ed i resti mortali delle persone sopra elencate.*

2. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune sono ricevute in quel Cimitero che risulta competente per territorio rispetto al luogo in cui è avvenuta la morte. I cadaveri di cui alle lettere a) e b) sono ricevuti nel Cimitero del Comune che risulta competente rispetto al luogo dell'ultima abitazione nel Comune avuta in vita dalla persona deceduta.

3. Il trasporto in un Cimitero diverso da quello competente per territorio è sempre consentito quando il defunto abbia diritto al seppellimento in una sepoltura privata.

articolo 62

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stabilito dal Sindaco, in relazione alle esigenze locali ed alle stagioni.

2. Il Sindaco può ordinare che i Cimiteri rimangano chiusi quando lo richiedono particolari condizioni meteorologiche o circostanze di carattere eccezionale.

3. L'orario di apertura deve essere esposto a tutti gli ingressi dei Cimiteri.

4. All'ingresso principale di ogni Cimitero sono pure affissi gli avvisi riguardanti i servizi cimiteriali.

articolo 63

1. E' vietato l'ingresso nei Cimiteri ai minori degli anni 14, se non accompagnati dagli adulti ed a tutte quelle persone il cui abito o comportamento contrastino con la dignità del luogo.

2. *E' vietato l'ingresso agli automezzi, alle vetture ed ai carri a traino animale o manuale, alle biciclette, ai cani ed altri animali, anche se condotti alla mano.*

Si intendono esclusi da tale divieto i mezzi di trasporto per servizi o lavori da effettuarsi nei cimiteri.

3. *Nell'interno dei Cimiteri è vietato fumare, questuare o tenere contegno scorretto.*

Le persone che non osservino tale divieto, ove persistano a trasgredirlo dopo essere state convenientemente richiamate, verranno allontanate dal personale di servizio ovvero dagli agenti della forza pubblica all'uopo richiesti.

4. *E' vietato arrecare guasti o sfregi ai muri, alle cancellate, alle lapidi, ai monumenti, alle airole, ai fiori ed a ogni altra cosa esistente nei Cimiteri.*

5. *Il personale di servizio ha facoltà di controllare la liceità dell'introduzione o dell'asportazione di materiali da chiunque posseduti all'atto dell'entrata o dell'uscita dai Cimiteri.*

articolo 64

Il testo delle iscrizioni da effettuarsi su lapidi o su segni funerari appartenenti a sepolture comuni o private è soggetto all'approvazione del Sindaco, il quale può ordinare la cancellazione di epigrafi non conformi al testo risultante dall'autorizzazione scritta, che deve essere consegnata al custode del Cimitero.

articolo 65

1. *Nei Cimiteri Comunali nessun lavoro di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria e di modifica dei manufatti, di tinteggiatura e verniciatura, di posa di lapidi, croci, monumenti o altro segno funerario può essere iniziato senza presentare al personale di custodia l'autorizzazione del Sindaco.*

2. *Le autorizzazioni sono concesse caso per caso e comunque alle seguenti condizioni di carattere generale:*

a) *prima dell'inizio dei lavori dovrà essere fatta denuncia all'Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver ottenuto l'approvazione del progetto;*

b) *i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e di estetica e secondo le modalità e le misure stabilite dal progetto autorizzato;*

c) *i lavori dovranno essere effettuati soltanto durante l'orario che verrà fissato dal Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e comunque con esclusione dei giorni festivi;*

d) *i diritti dei terzi e di altri Enti restano salvi ed impregiudicati.*

3. *Inoltre per i lavori di costruzione di sepolcri di famiglia dovrà essere dichiarato per iscritto il nome del direttore dei lavori, del loro esecutore e del giorno in cui si intende dare inizio. Tale dichiarazione dovrà essere controfirmata, per conferma, dal direttore dei lavori. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al pagamento dei relativi diritti.*

articolo 66

Le lapidi, le croci, i monumenti ed ogni altro segno funerario in genere, ogni materiale attinente alle costruzioni erette su sepolture comuni o private rimosso dalla sua sede, in occasione della scadenza delle concessioni, rimangono di proprietà del Comune. I ricordi funebri, quali vasi, foto-ceramiche, lampade ed altri, se richiesti, possono essere restituiti ai parenti del defunto, i quali possono ritirarli entro il termine perentorio di un mese dall'avvenuta rimozione.

articolo 67

1. Per la ricorrenza annuale della commemorazione dei defunti, salvo deroghe da accordarsi dal Sindaco, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, a decorrere dal 25 ottobre di ciascun anno e fino al 5 novembre, non sarà consentita, nell'interno dei Cimiteri, l'esecuzione di qualsiasi lavoro da parte delle imprese private.

2. Per le costruzioni in corso dovrà provvedersi affinché l'operazione sospesa non comporti ingombro, non presenti aspetto indecoroso e non possa portare danno a terzi.

articolo 68

1. I vasi, le corone, i mazzi di fiori, i ritratti, le lampade e simili che vengono introdotti nei cimiteri per onorare i defunti, devono essere sempre decorosi e confacenti al luogo.

2. In caso contrario, vengono ritirati a cura del personale di servizio e tenuti a disposizione degli interessati, che verranno tempestivamente avvertiti.

3. Nell'interno dei Cimiteri può essere consentita, previa autorizzazione e nel rispetto delle modalità di volta in volta stabilite dal Comune, la messa a dimora di piante e fiori da ornamento delle tombe. Le persone interessate dovranno curare che le piante ed i fiori non si sviluppino fino ad invadere i vialetti di servizio ovvero le tombe attigue.

4. I fiori appassiti dovranno essere tolti dalle tombe e portati negli appositi luoghi di raccolta.

articolo 69

1. Quando monumenti, lapidi o qualsiasi altro segno funerario, sia sulle sepolture comuni che sulle sepolture private, per incuria o per mancanza di manutenzione, divengono pericolosi per la sicurezza delle persone, il Dirigente incaricato può diffidare gli interessati a porvi rimedio.

2. Qualora questi non provvedano nel termine prescritto, il Comune può ritirare gli ornamenti dalla sepoltura ed eventualmente farli riparare d'ufficio a spese degli interessati.

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rimuovere i monumenti funebri, di aprire nuovi passaggi e di ristrutturare tombe, assumendone la relativa spesa, senza che i concessionari abbiano ad accampare alcuna pretesa o diritto di sorta all'infuori del mantenimento della concessione.

CAPO XII

INUMAZIONI

articolo 70

1. In ogni Cimitero sono delimitate apposite aree per le sepolture comuni ad inumazione. L'ampiezza di tali aree viene determinata in base alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nelle aree dei campi comuni devono essere riservate almeno due file per la sepoltura dei bambini.

3. Il turno di rotazione delle inumazioni, di norma, è almeno decennale.

articolo 71

1. *L'utilizzazione delle fosse comuni dei campi comuni deve farsi campo per campo. Pertanto, non potranno essere eseguite inumazioni in un campo sino a che non sia stata utilizzata ogni disponibilità del campo antecedente nel turno di rotazione.*

2. *I campi sono divisi in riquadri ed in ciascuno di essi l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità del riquadro medesimo e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.*

articolo 72

1. *Ogni fossa nei campi comuni è contrassegnata a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, riportante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.*

2. *Tale cippo verrà collocato dal custode-seppellitore del Cimitero, subito dopo che la fossa sarà stata riempita di terra e su di esso, a cura del Comune, ove non provvedano i familiari entro sei mesi dall'inumazione, verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.*

articolo 73

1. *Ogni fossa per inumazione deve avere una profondità non inferiore a m. 2.00 dal piano di superficie del Cimitero.*

2. *Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone aventi oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda la lunghezza media di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3.50.*

3. *Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci devono avere una profondità non inferiore a metri 2 e, nella parte più profonda la lunghezza media di m. 1.50 e la larghezza di m. 0.50 e devono distare almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2.00 per ogni inumazione.*

4. *In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto e racchiusi in un'unica cassa.*

5. *Per le inumazioni è vietato l'uso di feretri di ferro o di altro materiale non biodegradabile. I feretri per le inumazioni debbono presentare le caratteristiche precisate nel precedente art. 18.*

6. *Nelle sepolture comuni vengono inumati tutti quei cadaveri per i quali non sia stato richiesto un altro tipo di sepoltura.*

articolo 74

1. *Per calare nella fossa un feretro si dovrà osservare la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà eseguita con corde o a braccia od a mezzo di sicuro meccanismo. Deposito il feretro nella fossa, questa dovrà essere colmata in modo che la terra scavata in superficie sia la prima ad essere riversata nella fossa medesima e quella affiorata dalla profondità venga a trovarsi alla superficie.*

2. *Salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.*

articolo 75

1. A cura dell'Ufficio di Stato Civile verrà notificata al pubblico, mediante avvisi affissi all'Albo Pretorio Comunale ed agli ingressi dei cimiteri, la scadenza del periodo di inumazione dei cadaveri sepolti nei campi comuni.

2. Gli avvisi di cui sopra verranno pubblicati tre mesi prima dell'inizio delle esumazioni.

3. Ai familiari, di cui sia noto l'indirizzo, sarà data tempestiva comunicazione scritta dell'esumazione di loro congiunti.

articolo 76

1. Sulle fosse dei campi comuni è consentito il collocamento di copritombe e di lapidi, croci, cippi, monumentini e simili, **trascorsi almeno sei mesi dalla inumazione**, aventi le seguenti dimensioni massime di ingombro:

a) fosse per adulti:

copritomba: lung. m. 1.60, largh. m. 0.65;

lapidi o altri segni funerari: alt. da m. 0.30 a m. 0.90 compreso il basamento;

b) fosse per bambini:

copritomba: lung. da m. 0.60 a m. 1.20, largh. da 0.30 a m. 0.40;

lapidi o altri segni funerari: alt. da 0.30 a m. 0.90 compreso il basamento.

2. I famigliari dei defunti che intendessero utilizzare i cosiddetti "Provvisori" (profili in marmo o altro materiale da collocare sul luogo della sepoltura fin da subito), dovranno provvedere alla loro corretta disposizione anche dopo temporali e forti piogge.

Articolo 77

1. **I famigliari dei defunti possono inserire manufatti lapidei ancorati in maniera solidale alla lapide copritomba, con sporgenza verticale non superiore a 30 centimetri dalla stessa, per l'inserimento di un'urna cineraria, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti per un massimo di una sola urna cineraria per sepoltura. Tale decisione potrà anche essere espressa da un unico parente, sia da parte del defunto inumato che del defunto cremato, purché dichiarati, sotto la propria responsabilità di avere acquisito il consenso degli altri parenti.**

2. **Al termine dell'ordinario periodo di inumazione, le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, saranno versate nel cinerario comune. In alternativa, su richiesta, gli aventi diritto possono scegliere una celletta ossario dove collocare resti ossei e ceneri.**

CAPO XIII

TUMULAZIONI

articolo 78

1. **Le sepolture per tumulazione devono essere costruite secondo le norme tecniche stabilite dall'art. 76 del DPR 285/1990 che qui si riportano integralmente: "Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.**

2. **I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.**

3. **Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in**

cemento armato o altro materiale tecnicamente idoneo, garantito da ditta specializzata, a rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.. In questi ultimi casi tanto le solette che i trasmezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10, o comunque spessore tecnicamente idoneo per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas.

4. E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato dello spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5. In ogni caso potranno essere adottati diversi innovativi materiali purchè tecnicamente idonei a rendere impermeabili ai liquidi e ai gas le strutture e idoneamente resistenti e comunque garantiti da ditte specializzate

5. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno per evitare l'eventuale uscita di liquidi.

6. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale dello spessore non inferiore a cm. 15;

7. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione o altro materiale tecnicamente idoneo in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

8. Nel caso di tumulazione di resti ossei o ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del DPR 285/1990, bensì l'usuale collocazione di piastra di marmo o di altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

*9. E', altresì, consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, **anche qualora il contratto di concessione dovesse prevedere esclusivamente la collocazione nominativa del feretro del defunto per il quale è stata richiesta la concessione. Per le nuove concessioni verrà espressamente previsto nel contratto la possibilità o meno di inserire altre cassette di resti o urne;***

10. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del DPR 285/1990.

CAPO XIV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

articolo 79

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Si considerano ordinarie le esumazioni che possono essere eseguite dopo un decennio dalla inumazione.

Si considerano ordinarie le estumulazioni che si eseguono allo scadere del periodo di concessione. In ogni altro caso esumazioni ed estumulazioni sono considerate straordinarie.

3. Le esumazioni e le estumulazioni di carattere straordinario sono ordinate dall'Autorità Giudiziaria o disposte dal Dirigente incaricato per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme in altre sepolture del Cimitero stesso o di altra sede o per la cremazione, quando non è decorso rispettivamente il periodo minimo di 10 anni dall'inumazione ovvero non è trascorso il periodo della concessione.

4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente preposto o suo incaricato e vengono eseguite previo avviso al pubblico ed ai familiari delle salme;

5. Se l'esumazione è ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere verrà trasferito nella struttura sanitaria indicata per le autopsie, osservando tutte le disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene ed il trasporto verrà effettuato da apposita ditta di onoranze funebri, abilitata al trasporto dei feretri.

articolo 80

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute.

articolo 81

1. Le ossa che si rinvergono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda per raccoglierle e deporle in cellette ossario o in loculi di parenti o in tomba di famiglia, previa richiesta all'Ufficio di Polizia Mortuaria incaricato delle verifiche delle relative concessioni.

2. In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.

3. I resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti sono equiparati a rifiuti speciali, di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

articolo 82

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione ed il periodo minimo di concessione per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione dal Dirigente incaricato.

articolo 83

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Dirigente incaricato.

2. I resti mortali estumulati e non mineralizzati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un' opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere oppure cremati.

3. Per le salme estumulate, allo scadere delle concessioni della durata di oltre vent'anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario.

articolo 84

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

articolo 85

1. Il Dirigente incaricato può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che non ci sia alcun pregiudizio per la salute pubblica, pertanto, il trasporto dovrà essere effettuato da apposita ditta di onoranze funebri abilitata e il feretro dovrà avere le caratteristiche previste dalle norme in vigore in materia di igiene e sanità pubblica.

2. Le sepolture per le quali, alla scadenza, non è stata rinnovata la concessione, ritornano a disposizione del Comune.

3. In ogni caso e per norma generale, qualora per qualsiasi ragione le sepolture in loculi, cellette o tombe di famiglia, ritornassero a disposizione del Comune, anche prima della scadenza dei termini più sopra precisati per la conservazione dei feretri, esse potranno essere rese libere osservando le disposizioni del presente articolo.

articolo 86

Le operazioni di esumazione ed estumulazione su richiesta devono essere autorizzate dall'Ufficio di Stato Civile. Mentre le esumazioni massive al turno di rotazione o le estumulazioni per scadenza contrattuale vengono disposte d'ufficio dal responsabile del servizio.

CAPO XV

SEPOLTURE PRIVATE

articolo 87

In ogni Cimitero il Comune può accordare le seguenti concessioni per sepolture private, su aree già specificamente previste nel Piano Regolatore Comunale:

- a) loculi
- b) tombe di famiglia
- c) aree per tombe monumentali
- d) cellette ossario

articolo 88

1. Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su di un bene a carattere demaniale, concessione che lascia in ogni caso integro il diritto di proprietà del Comune.

2. Con detta concessione il Comune conferisce a privati il diritto d'uso temporaneo di una determinata area da adibire a sepoltura o a monumento cimiteriale. Tale diritto non è commerciabile nè alienabile. Limitatamente alle tombe di famiglia, può essere autorizzata la concessione dei diritti d'uso, nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 92.

3. Le sepolture individuali sono vincolate alla salma e/o resti mortali indicati nella concessione e non possono essere trasferite ad altri. Qualora vengano rimossi, per qualsiasi ragione ed in via definitiva, tali sepolture ritornano immediatamente nella piena disponibilità del Comune.

4. Si richiamano le regole previste dall'art. 83 del presente regolamento;

5. Il concessionario può usare dell'opera o dell'area concessagli in uso secondo le norme del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e aree attigue che il Comune può, in ogni tempo ed a sua discrezione, modificare ed impegnare per esigenze di servizio.

articolo 89

1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi specie, deve presentare domanda al Dirigente incaricato, fornendo le seguenti indicazioni:

a) il cognome ed il nome del richiedente o dei richiedenti;

b) la specie della sepoltura richiesta;

c) l'elezione del domicilio in Legnago designando a tal fine una persona residente nel Comune.

2. La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espresse e non dichiarate nella domanda stessa.

articolo 90

1. Ogni concessione di sepoltura privata deve risultare da apposito atto stipulato tra il Dirigente del Settore incaricato ed il Concessionario, contenente tutte le clausole e condizioni particolari relative alla concessione medesima.

2. In particolare, devono essere esplicitamente indicati: la natura della concessione, la descrizione della sepoltura, l'esatto nominativo della persona/e o della famiglia cui la sepoltura deve servire, la durata della concessione e la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di concessione.

3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre al Concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la tomba di famiglia entro un tempo massimo, pena la decadenza della concessione.

articolo 91

1. Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private da parte dei Concessionari se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

2. L'Ufficio di Polizia Mortuaria esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche relativamente all'esercizio del diritto d'uso. In particolare, per le tombe di famiglia, la vigilanza dell'ufficio predetto riguarda anche la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, in ossequio alla volontà del Concessionario originario e delle clausole e delle condizioni contenute nell'atto di concessione.

articolo 92

1. I loculi e le cellette ossario consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune per tumulazioni di salme singole per quanto riguarda i loculi e anche plurime per quanto riguarda le cellette ossario.

2. Nelle cellette ossario possono essere collocati, in un'unica cassetta di zinco, i resti ossei di due persone secondo le indicazioni del concessionario purchè la celletta-ossario consenta l'inserimento della cassetta di zinco che potrebbe risultare più voluminosa.

3. La concessione dei loculi e delle celle ossario è fissata in 30 anni, secondo i principi e le modalità contenute negli articoli seguenti del presente regolamento;

4. In mancanza di rinnovo della concessione del loculo, allo scadere della stessa, i resti verranno estumulati e posti nell'ossario comune, dopo essere stati inumati per un periodo minimo di 5 anni, se non completamente mineralizzati.

5. Ogni domanda potrà avere per oggetto la concessione di più loculi e/o cellette ossario quando la richiesta riguarda persone legate da vincoli di parentela.

6. In ogni loculo è consentita la tumulazione di una salma e di una o più cassette di resti mortali o di urne cinerarie di altre persone.

7. Per i resti ossei o per le urne cinerarie potranno essere dati in concessione anche loculi purchè contengano almeno tre cassette di resti ossei, precisando che ogni cassetta può contenere i resti ossei di due salme, secondo le indicazioni del concessionario.

8. La concessione di celle ossario o di loculo di cui al comma precedente è accordata soltanto per la tumulazione di resti ossei già raccolti in contenitori di zinco e/o di urne cinerarie. I resti ossei di due persone, se possibile, possono essere raccolti in un'unica cassetta di zinco e tumulati in un'unica celletta ossario.

articolo 93

La domanda diretta ad ottenere una concessione cimiteriale deve essere redatta su carta legale e contenere le sottotestate indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- b) Comune di residenza, con l'indicazione della via e del numero civico;
- c) codice fiscale del richiedente;
- d) il nome o i nomi delle persone defunte per le quali si richiede la concessione.

Articolo 94

1. La concessione di loculi o cellette ossario non viene accordata a persone viventi per sé stesse;

2. La concessione dei loculi e delle cellette ossario è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri, ai sensi dell'art. 78 del presente regolamento nella concessione, su richiesta del concessionario è inserita la possibilità di accogliere altre salme, ridotte o cremate nel loculo o nella celletta ossario fino ad esaurimento dello spazio disponibile;

3. L'assegnazione è subordinata alla presentazione all'Ufficio di Polizia Mortuaria della ricevuta del versamento del diritto stabilito;

4. Su istanza motivata dell'assegnatario il pagamento del diritto potrà essere rateizzato e completato nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre un anno dall'istanza stessa.

articolo 95

1. La concessione riguarda le seguenti sepolture private:

- tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni dalla data della concessione;
- tumulazione di resti ossei o urne cinerarie in cellette ossario per la durata di 30 anni dalla data della concessione.

2. *Almeno sei mesi prima della scadenza della concessione del loculo o della celletta ossario, gli interessati possono inoltrare domanda di rinnovo al dirigente competente per il periodo stabilito dal regolamento in vigore all'epoca e versando il corrispettivo richiesto dal regolamento in vigore. **Solamente per i loculi il periodo stabilito dal regolamento viene dimezzato con il rinnovo della concessione.***

3. *Qualora non sia richiesto il rinnovo della concessione, si provvederà d'ufficio all'estumulazione e alla traslazione dei resti ossei nell'ossario comune, delle ceneri nel cinerario comune e dei resti mortali nell'inumazione a terra per riduzione. Alla scadenza del periodo quinquennale di inumazione i resti saranno esumati e trasferiti nell'ossario comune.*

articolo 96

Il diritto di concessione dei loculi e delle cellette ossario viene determinato dalla Giunta Comunale.

articolo 97

Alla manutenzione ordinaria dei loculi e delle cellette ossario provvede il concessionario per il diritto d'uso del bene, mentre alla manutenzione straordinaria provvede il Comune quale proprietario. Le eventuali applicazioni decorative restano in manutenzione ai concessionari.

articolo 98

1. *La concessione del diritto d'uso di tombe di famiglia utilizzate direttamente da privati è di durata non superiore a 50 anni, salvo rinuncia.*

2. *Essa dà diritto di tumulare nella relativa sepoltura le salme o i resti mortali di defunti fino a che dura la concessione ed eventuali suoi rinnovi e, comunque, fintantochè persiste la destinazione a Cimitero dell'area su cui la tomba è stata edificata, e fino al completamento della capienza di detto sepolcro.*

3. *Le tombe di famiglia costruite direttamente dal Comune possono essere cedute intere o per metà.*

4. *Il diritto di concessione verrà di volta in volta determinato dalla Giunta Comunale in rapporto fisso al valore della costruzione.*

5. *Il Comune non provvede a decorazioni di sorta nè alla posa di lapidi, che dovranno essere collocate a cura e spese dei Concessionari negli appositi spazi, previa approvazione del progetto degli uffici competenti..*

6. *La tomba di famiglia a costruzione privata o costruita direttamente dal Comune potrà essere concessa:*

a) ad una famiglia e, per essa, al concessionario;

b) a più persone e per esse esclusivamente.

Nel primo caso la concessione passa dal concessionario agli eredi legittimi ed a nessun altro.

Nel secondo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

8. *In caso di morte del Concessionario di una tomba, gli eredi legittimi debbono darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data del decesso, comprovando, altresì, la loro condizione di eredi del "de cuius".*

9. *Hanno diritto a sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lett. a) il Concessionario e gli appartenenti alla sua famiglia.*

10. *Si considerano appartenenti alla famiglia del Concessionario:*

a) il coniuge

b) gli ascendenti del concessionario e del coniuge;

- c) i discendenti in linea retta fino al 4° del concessionario;*
- d) i generi e le nuore del concessionario;*
- e) i parenti in linea collaterale fino al 4° grado del concessionario;*
- f) coloro che a seguito di legittimazione, riconoscimento, adozione ed affiliazione hanno assunto il cognome del concessionario.*

11. Possono acquisire il diritto a sepoltura anche i parenti al di fuori delle categorie più sopra indicate, purchè tutti i parenti aventi il diritto di sepoltura risultino concordi. La dichiarazione favorevole può anche essere resa da un'unica persona purchè dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver contattato gli altri parenti e di aver da loro ricevuto l'assenso;

12. E' diritto del concessionario determinare all'atto della concessione della tomba di famiglia, le persone che vi potranno essere tumulate anche diversamente dalle disposizioni più sopra esposte, tale diritto può essere modificato dal concessionario vivente, previa riscrittura della concessione.

articolo 99

1. Le concessioni di sepolture private di qualsiasi tipo sono soggette a revoca, decadenza e rinuncia.

2. Sono vietate le concessioni di aree a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione;

3. La revoca delle concessioni può essere esercitata dal Comune in via eccezionale per esigenze di pubblico interesse, provvedendo, peraltro, a concessioni sostitutive ovvero corrispondendo un adeguato indennizzo, sentite sempre le parti interessate, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 98 del DPR 285/1990.

4. La decadenza delle concessioni può essere adottata, previa diffida, per inadempienza alle obbligazioni derivanti dalle concessioni medesime.

articolo 100

1. La rinuncia alle concessioni può avvenire per sepoltura o trasferimento delle salme in altre sepolture per libera scelta dei parenti del defunto, in tal caso il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso;

2. In caso di rinuncia alla concessione, per motivi diversi dal comma 1, anticipatamente rispetto ai termini temporali previsti per la sua naturale scadenza, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo versato, da cui viene dedotto il 5% dell'importo medesimo, per ogni anno o frazione di anno trascorso alla data della concessione e comunque fino a 15 anni dalla stessa, se trattasi di concessione trentennale, di 25 se trattasi di concessione cinquantennale. Oltre tale data il Comune non prevede alcun rimborso per la rinuncia ma esclusivamente un diritto di prelazione per l'eventuale rinnovo della concessione allo stesso concessionario a favore di altre salme.

articolo 101

I provvedimenti in materia di revoca, decadenza e rinuncia alle concessioni di sepolture private vengono adottati con determinazione dirigenziale.

Articolo 102

1. Le concessioni di sepolture private sia individuali sia per famiglie, sono rinnovabili alla loro scadenza previo pagamento del canone fissato, fatte salve le esigenze del Comune.

2. Si da atto che le concessioni di tombe di famiglia, cosiddette "perpetue" rilasciate in passato sono state abolite già con il precedente Regolamento di Polizia mortuaria approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 26.2.2016 e n. 11 del 18.3.2016;

3. Trascorsi i 100 anni dal loro rilascio, si intendono scadute, pertanto gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio. Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo sia di durata pari ad anni 25 e il canone concessorio sia ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.

4. Per quanto concerne invece le sepolture individuali, qualora siano trascorsi 50 anni dal decesso della salma tumulata, queste dovranno essere rinnovate secondo la disciplina ordinaria dettata per la concessione dei loculi.

5. Per le famiglie che dovessero avere più loculi in concessione perpetua è possibile rinnovare la concessione per un solo loculo riponendovi i resti ossei di almeno tre salme, per la durata, di 15 anni e il canone concessorio ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.

6. In caso di mancato rinnovo delle concessioni, la sistemazione dei resti ossei verrà effettuata in ossario comune o su altra indicazione dei parenti superstiti senza l'aggravio del pagamento dei diritti di estumulazione, ferma restando la possibilità da parte dei parenti superstiti di avere in concessione cellette ossario o loculi, secondo quanto previsto dall'art. 94 al regime ordinario. Nel caso di salme indecomposte si prevede la inumazione senza prevedere l'onere del pagamento dei diritti cimiteriali da parte dei parenti superstiti. Eventuali cremazioni dei resti mortali sono a carico dei parenti.

CAPO XVI

CREMAZIONI

articolo 103

1. L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco o suo delegato, dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato; per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal Presidente dell'Associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestanti che questi fino all'ultimo istante di vita è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'Associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

b) certificato in carta libera del Medico curante o del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

c) nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta.

2. Il trasporto del cadavere di persone decedute nel Comune per essere cremato in altro Comune e quello delle risultanti ceneri nel luogo del loro definitivo deposito qualora esso sia situato in altro Comune o nel Comune di residenza, è autorizzato con unico decreto del Sindaco o suo delegato cui deve essere unita l'autorizzazione alla cremazione di cui al precedente comma.

articolo 104

1. *La cremazione deve essere eseguita da strutture e da personale appositamente autorizzato;*
2. *Le urne contenenti le ceneri di un cadavere cremato devono portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome e data di nascita del defunto cui le ceneri appartenevano, nonché la data della morte del soggetto stesso.*
3. *Ogni urna deve contenere le ceneri di un solo cadavere.*
4. *Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno invece che riposte in loculi o celle.*
5. *Nel cimitero deve essere predisposta apposita struttura di cellette per accogliere queste urne.*
6. *Nel caso in cui venga richiesta la dispersione delle ceneri, esse, a cura del personale di custodia del Cimitero, troveranno accoglimento nell'apposto "cinerarium", dopo che saranno state tolte dall'urna, in modo da evitare ogni possibile futura identificazione delle stesse.*

articolo 105

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

articolo 106

1. *Le urne cinerarie appositamente sigillate possono essere:*
 - a) **tumulate** nei cimiteri, nelle apposite cellette o insieme ad altri parenti in loculi, cellette ossario o tombe di famiglia;
 - b) **apposte sopra altra sepoltura a terra** secondo le indicazioni previste dall'art. 77 del presente regolamento;
 - b) **inumate in apposita area cimiteriale del cimitero urbano** destinata a tale scopo con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro un periodo previsto di 5 anni. Le fosse per l'inumazione nel terreno debbono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza, sia di larghezza, fra loro separate da spazi non inferiore a 1 metro con l'obbligo di uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e dev'essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle ceneri con cippo identificativo è effettuato dal Gestore, previa applicazione della tariffa da definirsi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, con atto di Giunta comunale. L'inumazione delle ceneri segue il periodo previsto di rotazione delle salme di cui all'art. 70 del presente regolamento;
 - c) **consegnate al soggetto affidatario** come di seguito disciplinato:
 - consegnate al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o all'altra parte dell'unione o, in difetto, tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro i 6° grado come specificato dal C.C., artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;
 - consegnate per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
2. *Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio semprechè nel territorio comunale di Legnago. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto*

(nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria a cura dell'amministrazione del forno crematorio deve risultare da apposito verbale predisposto, redatto in triplice copia delle quali una sarà conservata presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria e una consegnata all'affidatario richiedente, la terza rimarrà negli archivi dell'amministrazione del forno crematorio. In ogni caso di affidamento l'Ufficio di Polizia Mortuaria annota nell'apposito Registro delle Cremazioni, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato dagli artt. 48 e 49 della L.R. 18/2010.

3. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

Articolo 107

1. La dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o della parte dell'unione, o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dall'unanimità di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori ed interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal'art. 3 del Codice della Strada (d.lgs 30 aprile 1992, n. 285).

3. La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del Comune di Legnago:

a) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

b) presso i cinerario comune del cimitero urbano;

c) in natura, nel fiume Adige, all'attracco delle canoe;

d) con successivo atto dirigenziale potranno essere individuate altre zone idonee alla dispersione.

4. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

5. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge o parte dell'unione, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore del minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di chi sopra, dal personale autorizzato dal Comune.

6. *Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata all'Ufficiale dello Stato Civile e annotata nell'apposito verbale di cui al presente articolo, punto 8.*

7. *E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.*

8. *La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri di Legnago è riservata a coloro che rientrano nei requisiti di cui all'art. 60 del presente regolamento e a coloro che hanno una sepoltura privata.*

9. *Qualora si verificasse un abbandono delle ceneri presso ditte di onoranze funebri o presso il magazzino cimiteriale, dopo sei mesi, previa diffida ai parenti prossimi dei quali si ha conoscenza, le ceneri dei defunti verranno disperse nel cinerario comune del cimitero urbano.*

CAPO XVII

UFFICI E PERSONALE ADDETTI AI SERVIZI MORTUARI E CIMITERIALI

articolo 108

I servizi amministrativi attinenti alla manutenzione, all'ordine ed alla vigilanza sanitaria dei Cimiteri sono espletati, secondo le rispettive competenze dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ULSS, dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficio di Polizia Mortuaria.

articolo 109

Al personale in servizio presso i Cimiteri Comunali, se direttamente dipendente comunale, sono applicabili tutte le norme contenute nel Regolamento Organico generale per il Personale del Comune, salvo quelle derogate dalle disposizioni contemplate nel presente Regolamento. Nel caso di personale dipendente da ditte in appalto si applica comunque il Codice di comportamento vigente per i dipendenti comunali.

articolo 110

Il personale assegnato ad ogni Cimitero è responsabile dell'assolvimento delle funzioni attribuite dalle leggi vigenti in materia e da quelle riportate dal presente Regolamento per assicurare l'ordinario svolgimento dei servizi cimiteriali.

articolo 111

Il Personale assegnato ad ogni Cimitero deve:

- a) curare la scrupolosa tenuta dei registri prescritti dalle leggi vigenti in materia;*
- b) tenere le chiavi di tutte le porte d'accesso e quelle dei locali di servizio;*
- c) aprire e chiudere le porte di accesso secondo l'orario stabilito e vigilare l'accesso al Cimitero;*
- d) ricevere le casse mortuarie contenenti i cadaveri o resti di cadaveri destinate a sepolture del Cimitero o consentirne l'uscita in base alle prescritte autorizzazioni;*
- e) procedere ai seppellimenti, alle esumazioni ed alle estumulazioni;*

f) accertare che l'esecuzione dei lavori, la posa dei segni funerari o di quanto altro previsto dal presente Regolamento, sia debitamente autorizzata.

articolo 112

Il personale addetto, durante le operazioni che si svolgono nei Cimiteri deve indossare tenute da lavoro e quei particolari indumenti eventualmente prescritti per ragioni di carattere igienico-sanitario.

articolo 113

Tutto il Personale addetto ai servizi mortuari e cimiteriali deve tenere, in ogni circostanza, un contegno corretto e particolarmente consono alla natura del servizio. Ogni custode-seppellitore quale responsabile, in generale, dell'ordine del Cimitero cui è assegnato deve, inoltre, svolgere tutte le mansioni attinenti ai servizi mortuari e cimiteriali attribuiti alla sua competenza dalle leggi e dal presente Regolamento e riferire agli Uffici Comunali competenti circa l'andamento e le necessità dei servizi medesimi.

CAPO XVIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

articolo 114

1. Salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500, così come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

2. Gli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui al presente regolamento nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689;

3. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa, a norma dell'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, viene individuato nel dirigente competente alla cui gestione è affidato il servizio di Polizia Mortuaria.